

22 DIC. 2021

IL DIRETTORE

Maria Luisa RINCI *

*firma su delega del Presidente Provinciale
Sottosegretario

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SOLCO ODV"

Il giorno 11 dicembre 2021, alle ore 15, presso i locali della Parrocchia Sacro Cuore in Novara, piano seminterrato, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato Il Solco ODV, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Punto 1. Modifica Statuto vigente

Nell'osservanza delle norme sull'uso dei presidi di protezione e di distanziamento previsti dai decreti vigenti, sono presenti 15 Soci muniti di regolare green pass, inoltre per delega 16 soci, per un totale complessivo di 31 Soci (vedi allegato B). Sono inoltre presenti i due operatori della ODV.

L'Assemblea viene constatata regolare dal Presidente dell'Organizzazione Don Cesare Baldi, che la presiede.

Svolge la mansione di segretaria Barbara Brustia.

Prende la parola il Presidente per esporre, come da punto 1, le modifiche dello Statuto, dovute principalmente a motivi di forma. Durante la lettura, da parte del Presidente, vengono evidenziate le modifiche e successivamente viene data la parola all'Assemblea. Il Presidente fornisce le informazioni richieste relative alle modifiche di alcuni Articoli, vengono condivise osservazioni, l'Assemblea vota per la modifica di ogni articolo, solo per quanto riguarda la modifica dell'Articolo 2, si rileva un voto contrario che è quello di Don Silvio Barbaglia. Per quanto riguarda tutti gli altri articoli, questi vengono approvati all'unanimità, **l'Assemblea approva dunque lo Statuto.**

Viene introdotto come argomento di mozione la proposta di introdurre un prologo allo Statuto, nel quale ci sia il richiamo ai principi evangelici che hanno ispirato in origine l'Organizzazione.

La proposta di Renzo Stievano viene approvata all'unanimità e l'Assemblea procede alla stesura del testo.

Non essendoci altri punti da trattare, la riunione è tolta alle ore 16.40

Il Segretario



(Barbara Brustia)

Il Presidente



(Cesare Baldi)

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SOLCO"

Cod. Fisc. 94006780038

Iscritta nel Registro pro tempore delle Organizzazioni di Volontariato – sezione provinciale di Novara al n° 278/2002

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Straordinaria tenutasi a Novara il giorno 26.10.1990 avanti al dott. Enrico Comola – Notaio e inserito negli atti dello stesso Notaio al numero di repertorio generale 113 945/12 797

MODIFICATO

dall'Assemblea dei Soci straordinaria tenutasi in Novara il giorno 06.10.2001

dall'Assemblea dei Soci straordinaria tenutasi a Novara il giorno 25.02.2010

dall'Assemblea dei Soci straordinaria tenutasi a Novara il giorno 19.05.2018

dall'Assemblea dei Soci straordinaria tenutasi a Novara il giorno 29.06.2019

dall'Assemblea dei Soci straordinaria tenutasi a Novara il giorno 11.12.2021

esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. e art. 26 del D.Lgs. N° 105 del 3 agosto 2018.

Prologo

L'associazione il Solco ODV è nata per iniziativa della realtà ecclesiale della città di Novara che si ispira ai valori del Vangelo. Poiché tuttavia l'associazione intende aprirsi all'adesione di chiunque condivida laicamente questi valori e desideri farne parte, il presente statuto si rifà ad un principio di laicità e di aconfessionalità.

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1 È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del terzo settore" (d'ora in poi Codice), l'Organizzazione di Volontariato "Il Solco" siglabile "Il Solco ODV".

2 Il Solco ODV ha sede legale nel Comune di NOVARA, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e sarà comunicato entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3 La durata de Il Solco ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 11.

Art.2

Scopi e finalità

1 Il Solco ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, considera ogni essere umano in un'ottica di fraternità e offre ascolto, accompagnamento e accoglienza, in un percorso condiviso di riscoperta e recupero di una consapevole integrazione sociale. A fronte di condizioni che causano in alcune persone l'insorgere di situazioni esistenziali difficili, dalle quali conseguono il disadattamento socio-psicologico e molto spesso l'emarginazione, l'Organizzazione si prefigge di contribuire affinché ogni persona possa superare i momenti di difficoltà, vivere con dignità, svilupparsi, affermarsi e credere in sé stessa e negli altri.

Art.3

Attività

1 Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività Il Solco ODV si propone di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:

a) (alla lettera a dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 della Legge 08.11.2000 N° 328 e ss.mm.ii. Tali attività vengono svolte in collaborazione e in cooperazione con altri Enti privati e con Enti Pubblici.

b) (alla lettera q dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e ss.mm.ii., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2 Nello specifico e a titolo esemplificativo, Il Solco ODV intende:

a) offrire accoglienza di persone ambosessi che, per cause diverse (separazioni familiari, violenze e abusi, fughe da casa, allontanamenti forzati, rifiuto, carenze affettive, prostituzione, droga, carcere, sofferenza psichica, immigrazione, ecc), vengano a trovarsi in situazioni difficili, caratterizzate da sofferenza, disadattamento socio-psicologico, abbandono, emarginazione. L'accoglienza è finalizzata a fornire un aiuto incisivo che, attraverso un adeguato progetto di vita nuova e di autonomia, contribuisca a creare condizioni umane e ambientali per favorire la piena e integrale realizzazione delle persone accolte. In tale ottica, l'accoglienza implica la disponibilità ad allacciare nuovi legami e a costruire intrecci solidali inediti: non solo disponibilità a "includere" in uno spazio e in un modo definito, ma anche e soprattutto ad approntare un comune spazio di comunicazione e di costruzione condivisa;

b) fornire accompagnamento alle persone accolte, in collaborazione con la rete dei servizi del sistema pubblico e privato attivo sul territorio. L'accompagnamento sarà da intendere nella dimensione simbolica, relazionale e organizzativa di affiancamento, di efficacia e qualità degli aiutati come degli aiutanti, di educazione degli adulti come approccio autobiografico al cambiamento-apprendimento generativo, di mediazione-negoziazione sistemica, di transito dalla rottura alla ricostruzione dei legami, di counseling-coaching-mediazione-mentoring. Accompagnamento, quindi, considerato nei significati di ricerca di benessere, di autonomizzazione, di rapporti interpersonali di aiuto, accoglienti e capaci di ascolto, di orientamento, di sostegno per affrontare le costanti vulnerabilità quotidiane.

3 Le attività di cui al comma precedente sono svolte da Il Solco ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4 Il Solco ODV inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

5 Nel caso Il Solco ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice.

6 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da diretti beneficiari.



7 Ogni forma di rapporto economico con Il Solco ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8 Il Solco ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

9 Il Solco ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1 Il patrimonio de Il Solco ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà de Il Solco ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti pervenuti a Il Solco ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2 Il Solco ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del Codice);
- f) ogni altra entrata o proventi compatibili con le finalità de Il Solco ODV e riconducibili alle disposizioni del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.;
- g) attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

3 L'esercizio sociale de Il Solco ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio. Per particolari esigenze, il bilancio potrà essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 6 mesi al massimo dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede de Il Solco ODV almeno 15 gg. prima dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni associato.

4 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5 È fatto divieto di dividere anche in forma indiretta gli eventuali avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati de Il Solco ODV a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1 Ai sensi dell'art. 32 del Codice il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte de Il Solco ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2 L'adesione a Il Solco ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 6

Criteri di ammissione e di esclusione

1 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato/a. In tale apposita domanda l'interessato/a si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottati dagli organi de Il Solco ODV.

2 Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata agli interessati entro 30 gg., è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3 Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione.

4 Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea dei Soci. La qualità di Socio è intrasmissibile.

5 La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi de Il Solco ODV;
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 gg. da eventuale sollecito scritto anche a mezzo mail.

6 L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione di un associato devono essergli contestati per iscritto, anche a mezzo mail, gli addebiti che gli vengono mossi perché possa esercitare facoltà di replica.

7 La perdita della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno de Il Solco ODV sia all'esterno, derivante da designazione o da delega.

8 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, né l'ex associato né i suoi eredi hanno alcun diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né diritto alcuno sul patrimonio de Il Solco ODV.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

1 Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita de Il Solco ODV ed alle sue attività. In particolare:

- a) i Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse da Il Solco ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti de Il Solco ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e delle modifiche allo Statuto;

- di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

b) i Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno e leale nei confronti de Il Solco ODV;

- al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti. Tale quota associativa è intransmissibile ed in nessun caso può essere restituita;

- alla partecipazione alle attività formative e di aggiornamento deliberate dagli organi associativi.

Art. 8

Organi de Il Solco ODV

1 Sono organi de Il Solco ODV:

a) L'Assemblea dei Soci.

b) Il Consiglio Direttivo.

c) Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano de Il Solco ODV, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci.

2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea dei Soci tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3 Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

4 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare.

5 L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto.

6 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica-telematica, con comprovata ricezione, con 15 gg. di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve avere luogo in data diversa dalla prima.

7 Le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea dei Soci appositamente eletto e deve essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

8 L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria oppure straordinaria. È straordinaria l'Assemblea dei Soci convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento de Il Solco ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1 L'Assemblea ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non votano.

2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3 L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei tempi previsti dall'art. 4 – comma 3 del presente Statuto.

4 L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017e ss.mm.ii.;
- b) discute e approva i programmi di attività;
- c) elegge o revoca tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero;
- d) elegge o revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti già deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- h) delibera sull'esclusione dei Soci;
- i) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- j) delibera su tutti gli oggetti di competenza sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;

k) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti da Il Solco ODV;

l) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5 Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel Libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2 Viene convocata per deliberare lo scioglimento de Il Solco ODV e la devoluzione del patrimonio per i quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

3 Approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri scelti tra i Soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può rieleggere i componenti uscenti.

2 L'Assemblea dei Soci, prima di procedere alle elezioni del Consiglio Direttivo, ne determina il numero di Consiglieri.

3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario. Nel caso i Consiglieri siano in numero di 3, gli incarichi di Tesoriere e di Segretario possono essere ricoperti dalla medesima persona. Una stessa persona non può svolgere il ruolo di Presidente per più di due mandati consecutivi.



4 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese de Il Solco ODV e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio de Il Solco ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5 In caso di dimissioni, di esclusione o di morte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, tale sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria dei Soci e dura sino alla scadenza del mandato. Nel caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti, o di loro indisponibilità, l'Assemblea dei Soci provvede alla surroga mediante elezione.

6 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

8 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria de Il Solco ODV, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea dei Soci. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) redige e presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.;
- c) delibera sulle domande di nuova adesione;
- d) sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di esclusione di Soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- f) propone l'individuazione e l'esercizio di attività diverse ai sensi art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano associati o esperti anche non Soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici progetti e programmi;
- h) propone e coordina attività formative e di aggiornamento per gli associati;

i) coordina la formulazione di Regolamenti, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

9 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro eletto per questo scopo dal Consiglio Direttivo.

10 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il cinquanta per cento dei componenti.

11 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di

mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti e sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo interno.

2 Il Presidente ha la rappresentanza legale de Il Solco ODV di fronte a terzi in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività de Il Solco ODV, ha facoltà di aprire conti correnti per conto de Il Solco ODV, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci, convoca l'Assemblea dei Soci.

3 In caso di impedimento o di assenza le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari. Convoca contestualmente il Consiglio Direttivo che, alla prima seduta utile, esamina obbligatoriamente i provvedimenti urgenti per la loro approvazione.

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri

- 1** Viene istituito da parte dell'Assemblea dei Soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito de Il Solco ODV e riguardanti uno o più Soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per cinque volte.
- 3** Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede i lavori del Collegio dei Probiviri, in sua assenza viene presieduto dal membro più anziano.
- 4** Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di almeno cinque associati oppure di un associato interessato alla vertenza.
- 5** Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 15

Il Presidente Onorario

- 1** Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore de Il Solco ODV.
- 2** Il Presidente Onorario, se Socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci de Il Solco ODV.

Art. 16

Scioglimento

- 1** L'Assemblea straordinaria dei Soci può decidere lo scioglimento de Il Solco ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione de Il Solco ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3 Il suddetto parere è reso entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad

inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. N° 82 del 7 marzo 2005. Decorsi i 30 gg. il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

4 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17

Norme finali

1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.